



SENTENZA N. 331/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73185** del registro di segreteria, depositato in data 19.4.2021 e proposto dalla Sig. (OMISSIS, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Pasquale Guastafierro (c.f. GSTPQL74M01G813V) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Boscoreale (NA) alla via Piazza Pace n. 20, pec: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it;

CONTRO:

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e in Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, Napoli;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 12.6.2024 l'avv. Gabriele Grieco per parte ricorrente e l'avv.

Gianluca Tellone per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiedeva di:

a) accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia

sistema calcolo contributivo di cui alla L. 335/95 a decorrere dal 01/10/2016 (primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile) o da quella diversa data che il giudice riterrà equo riconoscere, e per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento della pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo dal 01/10/2016 o da quella diversa data che il giudice riterrà equo riconoscere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui singoli ratei, se dovuta;

b) Condannare l'INPS in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.

In via istruttoria, in caso di contestazioni da parte dell'ente resistente sulla sussistenza del requisito contributivo, chiedeva disporsi CTU contabile.

In particolare, in ricorso sosteneva di avere tutti i requisiti previsti dalla normativa onde beneficiare della pensione di vecchiaia secondo il sistema contributivo. Infatti, all'atto di presentazione della domanda (10.1.2018) la ricorrente aveva un'età anagrafica pari a 72 anni, una anzianità assicurativa di oltre 5 anni ed il primo contributo risale al 25.9.2000. Rappresentava che dopo aver presentato la domanda, in data 5.10.2020 aveva inoltrato una diffida all'INPS, rimasta tuttavia senza riscontro.

Fissata l'udienza del 16.5.2023, preso atto del mancato rispetto del termine non inferiore a 90 giorni tra la data di notificazione del ricorso, avvenuta il 20.3.2023, e la data dell'udienza, il giudice rinviava la causa all'udienza del 22.12.2023.

In data 21.12.2023 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che: a) la prestazione richiesta è liquidata a domanda e quindi non potrà avere decorrenza anteriore al 10.10.2018; b) la ricorrente non prova di aver presentato la domanda; c) sul possesso del requisito contributivo non vi è certezza, come risulta dalle note

dell'estratto contributivo allegato. Chiedeva quindi un breve rinvio per verificare la sussistenza del predetto requisito con l'ufficio amministrativo competente al fine di una eventuale cessata materia del contendere.

All'esito dell'udienza del 22.12.202 con ordinanza n. 4/2024 *“considerato che L'INPS nella propria memoria ha avanzato dubbi sulla sussistenza del requisito contributivo, evidenziando in particolare che l'estratto contributivo depositato “riporta la nota 18, che significa periodo da accertare, e la nota C, che significa che i periodi sovrapposti saranno valutati una sola volta ai fini della anzianità”*, in accoglimento della richiesta di rinvio dell'INPS al fine di poter conferire con l'ufficio amministrativo circa l'esistenza del requisito contributivo, nonché in generale per valutare la possibilità di pervenire ad un componimento bonario della controversia si chiedeva all'INPS di depositare *“una relazione da parte dell'INPS in merito al possesso del requisito contributivo, anche al fine di poter valutare la possibile cessazione della materia del contendere”* nonché il fascicolo amministrativo.

In data 16.4.2024 l'INPS depositava una memoria in cui comunicava di aver riesaminato la situazione contributiva della ricorrente accogliendo la domanda di pensione con determina del 16.4.2024. Comunicava che il primo rateo di pensione sarà pagato il 20.5.2024 mentre per la riliquidazione dei ratei arretrati l'INPS è in attesa di ricevere il nulla osta dall'Agenzia delle Entrate. Chiedeva quindi un rinvio per addivenire alla cessata materia del contendere.

All'udienza del 17.4.2024, su richiesta delle parti, il GM disponeva il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 12.6.2024 al fine di dichiarare la cessata materia del contendere all'esito del pagamento.

All'udienza del 12.6.2024 parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento e aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere formulata dall'INPS chiedendo

la condanna alle spese; l'INPS confermava il pagamento avvenuto in data 24.5.2024 comprensivo degli arretrati, avvenuto all'esito della verifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

Considerato in

DIRITTO

A. L'INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento di riliquidazione della pensione del ricorrente nonché il cedolino di pensione del mese di maggio 2024 con cui ha pagato, in attuazione della determina di pensione, le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati ed ha adeguato la pensione.

In relazione a ciò, l'Istituto previdenziale ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione*

della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)” (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio.

B. Riguardo le spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 a carico dell'INPS.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese sono quantificate in euro 500,00 e sono poste a carico dell'INPS con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 12.6.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il Direttore della segreteria 20.06.2024

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente